



2a) ASSISTENZA SANITARIA A CITTADINI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA



Sono considerati "regolarmente soggiornanti" i cittadini stranieri con passaporto vidimato con regolare visto e



con permesso di soggiorno validi.

Possono **essere o non essere iscritti al S.S.N.**

Cittadini extracomunitari iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)

Per i cittadini stranieri l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale garantisce tutta l'assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.

Sono possibili 2 situazioni:

- iscrizione **obbligatoria** al SSN
- iscrizione **volontaria** al SSN



a) Iscrizione **obbligatoria** al Servizio Sanitario Nazionale

Ha diritto all'iscrizione obbligatoria:

- ❖ Chi ha in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
- ❖ Chi è iscritto nelle liste di collocamento
- ❖ Chi è detenuto o internato
- ❖ Chi si trovi in Italia per motivi familiari (ricongiungimento familiare), asilo politico, asilo umanitario, richiesta d'asilo, acquisizione della cittadinanza, cure mediche per donne in gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio .

Documenti necessari per l'iscrizione obbligatoria al SSN, da presentare agli Uffici Scelta e Revoca dell'A.S.L. di competenza:

- permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo per le motivazioni descritte (Art. 34 T.U. 286/98)
- autocertificazione di residenza oppure autocertificazione di effettiva dimora, come risulta dal permesso di soggiorno
- codice fiscale

Chi non ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN

- ❖ I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per affari

- ❖ i lavoratori extracomunitari non tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche
- ❖ i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche

b) Iscrizione *volontaria* al Servizio Sanitario Nazionale

I cittadini extracomunitari *in regola* con il permesso di soggiorno che *non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria*:

- sono tenuti alla stipula di una assicurazione contro il rischio di infortunio, malattia e maternità con un Istituto assicurativo italiano o straniero
- possono iscriversi volontariamente al S.S.N., previo versamento del contributo previsto, che varia in base al reddito percepito o allo status. Tale iscrizione è valida dal giorno del pagamento fino al 31/12 dell'anno in corso.

Chi ha diritto all'iscrizione volontaria al SSN

- ❖ studenti
- ❖ persone alla pari
- ❖ personale religioso
- ❖ titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva
- ❖ dipendenti extracomunitari delle organizzazioni internazionali operanti in Italia fatti salvi gli accordi internazionali in materia
- ❖ personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari
- ❖ lavoratori non tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche
- ❖ alcune specifiche categorie escluse dall'iscrizione obbligatoria

Documenti necessari per l'iscrizione volontaria al SSN da presentare agli Uffici Scelta e Revoca dell'A.S.L. di competenza:

- permesso di soggiorno superiore a 3 mesi (tranne per studenti e persone alla pari che possono chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori)
- autocertificazione di residenza o di effettiva dimora che viene individuata nel domicilio indicato nel permesso di soggiorno in caso di prima iscrizione
- codice fiscale
- ricevuta del versamento relativo al contributo dovuto ai sensi del D.M. 8/10/86

Chi non ha diritto all'iscrizione volontaria al SSN:

I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura o motivi turistici